

UFFICIO ITALIANO
DEI LLOYD'S

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DICHIARAZIONE DI COPERTURA

La sottoscritta Nicoletta Andreotti, nata a Milano (Mi) il 24.10.1963, codice fiscale NDRNLT63R64F2051B, residente in Viale Argonne 20, in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, dichiara e certifica che è stata emessa la seguente polizza di assicurazione che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni da morte, lesioni personali e/o danni a cose involontariamente cagionati a terzi che siano conseguenza diretta di un evento verificatosi in relazione a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall'assicurato, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'assicurato stesso sull'infrastruttura ferroviaria e negli impianti di proprietà e gestiti da RFI sul territorio italiano.

Polizza n° A2LIA01163G

Contraente: FuoriMuro - Servizi Portuali e Ferroviari Srl

Via M. Boccanegra 15/2 16126 Genova (GE)

CF/P.IVA 01954750996

Assicurato: FuoriMuro - Servizi Portuali e Ferroviari Srl

Via M. Boccanegra 15/2 16126 Genova (GE)

CF/P.IVA 01954750996

Decorrenza 07/08/2015

Scadenza 07/08/2016

Decorrenza rata successiva: 07/02/2016

Massimale: € 50.000.000,00

Sottolimiti per danni:

- indiretti € 5.000.000,00
- a terzi da incendio € 2.000.000,00
- da inquinamento accidentale € 5.000.000,00

Si precisa che:

a) nel rispetto del PIR edizione 2014, la polizza prevede:

1. l'impegno della Società, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/ o il mancato rinnovo alla scadenza;
2. che l'estensione delle garanzie fa riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel PIR; è previsto l'obbligo del assicurato/contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte del assicurato/ contraente non comporta decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;

Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86
Tel. +39 02 6378881 - Telefax +39 02 63788850
www.lloyds.com/italy

C. F. 07585850584 - P.I. 10655700150

3. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, è previsto il reintegro del massimale stesso, entro 5 giorni solari dalla tempestiva richiesta della Società;
 4. l'estensione territoriale pari a tutto il territorio italiano;
 5. la rinuncia della Società al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso le persone delle quali l'assicurato/ contraente deve rispondere a nonna di legge, fatto salvo il caso di dolo;
 6. l'impegno di attivare le garanzie, anche a monte dell'accertamento definitivo delle responsabilità, a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata).
- b) la polizza non ha natura di contratto autonomo di garanzia, di garanzia dell'offerta o di garanzia a prima richiesta.
- c) I Lloyd's hanno un rating "A+" (positivo) dalla Società di "rating" Standard & Poor's

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È UNA SINTESI DELLA POLIZZA CUI FA RIFERIMENTO ED È STATA EMESSA, SU RICHIESTA DI RFI, PER ATTESTARE LA RISPONDENZA ALLE PREVISIONI IMPOSTE DAL PIR SOPRA INDICATE. ESSA NON PREVEDE TERMINI E CONDIZIONI DI COPERTURA ASSICURATIVA, NÈ MODIFICA O ALTERA IN MODO ALCUNO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA SUDETTA POLIZZA DI ASSICURAZIONE. IN CONSEGUENZA DI QUANTO PRECEDE LA POLIZZA ORIGINALE RIMANE L'UNICO DOCUMENTO VALIDO AI FINI DELLA PROVA E DELLA DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DELLE PARTI NASCENTI DAL PREDETTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

DATA 04/11/2015


Nicoletta Andreotti

Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

UFFICIO ITALIANO
DEI LLOYD'S

DICHIARAZIONE DI COPERTURA

La sottoscritta Nicoletta Andreotti, nata a Milano (MI) il 24.10.1963, codice fiscale NDRNLT63R64F2051B, residente in Viale Argonne 20, in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, dichiara e certifica che è stata emessa la seguente polizza di assicurazione che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni da morte, lesioni personali e/o danni a cose involontariamente cagionati a terzi che siano conseguenza diretta di un evento verificatosi in relazione a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall'assicurato, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'assicurato stesso sull'infrastruttura ferroviaria e negli impianti di proprietà e gestiti da RFI sul territorio italiano.

Polizza n° 1906037

Contraente: Associazione Fercargo

Via delle Grotte, 22 00186 Roma,
codice fiscale 97560490589

Assicurato: FuoriMuro - Servizi Portuali e Ferroviari Srl -

Via M. Boccanegra 15/2 16126 Genova (GE)

CF/P.IVA 01954750996

Decorrenza 14/12/2014

Scadenza 14/12/2015

Decorrenza rata successiva: =====

Massimale: € 50.000.000,00

Sottolimiti per danni:

- indiretti € 5.000.000,00
- a terzi da incendio € 500.000,00
- da inquinamento accidentale € 6.000.000,00

I massimali sopraindicati operano in secondo rischio rispetto ai massimali della polizza di primo rischio, che costituiscono comunque franchigia fissa per sinistro a carico dell'Assicurato,

Si precisa che:

a) nel rispetto del PIR edizione 2014, la polizza prevede:

1. l'impegno della Società, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/ o il mancato rinnovo alla scadenza;

Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86
Tel. +39 02 6378881 - Telefax +39 02 63788850
www.lloyds.com/italy

C. F. 07585850584 - P.I. 10655700150

2. che l'estensione delle garanzie fa riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel PIR; è previsto l'obbligo del assicurato/contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte del assicurato/ contraente non comporta decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
 3. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, è previsto il reintegro del massimale stesso, entro 5 giorni solari dalla tempestiva richiesta della Società;
 4. l'estensione territoriale pari a tutto il territorio italiano;
 5. la rinuncia della Società al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso le persone delle quali l'assicurato/ contraente deve rispondere a nonna di legge, fatto salvo il caso di dolo;
 6. l'impegno di attivare le garanzie, anche a monte dell'accertamento definitivo delle responsabilità, a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata).
- b) la polizza non ha natura di contratto autonomo di garanzia, di garanzia dell'offerta o di garanzia a prima richiesta.
- c) I Lloyd's hanno un rating "A+" (positivo) dalla Società di "rating" Standard & Poor's

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È UNA SINTESI DELLA POLIZZA CUI FA RIFERIMENTO ED È STATA EMESSA, SU RICHIESTA DI RFI, PER ATTESTARE LA RISPONDENZA ALLE PREVISIONI IMPOSTE DAL PIR SOPRA INDICATE. ESSA NON PREVEDE TERMINI E CONDIZIONI DI COPERTURA ASSICURATIVA, NÈ MODIFICA O ALTERA IN MODO ALCUNO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA SUDETTA POLIZZA DI ASSICURAZIONE. IN CONSEGUENZA DI QUANTO PRECEDE LA POLIZZA ORIGINALE RIMANE L'UNICO DOCUMENTO VALIDO AI FINI DELLA PROVA E DELLA DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DELLE PARTI NASCENTI DAL PREDETTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

DATA 04/11/2015


Nicoletta Andreotti

Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia